

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CLIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **VALESCCHI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2004	Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3473)	2008
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	2008, 2011, 2013, 2014
Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca alle esigenze della monetazione e della medagliistica. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3516) . . . . .	2004	VALESCCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	2008, 2011, 2012, 2013
PRESIDENTE . . . . .	2004	NAPOLITANO GIORGIO . . . . .	2011
BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	2004	ANGELINO PAOLO . . . . .	2011
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		PRIORE . . . . .	2012, 2013
Aumento a 80 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3500) . . . . .	2006	AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	2013, 2014
PRESIDENTE . . . . .	2006, 2008	Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri ( <i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3202-B) . . . . .	2014
BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	2006, 2007	PRESIDENTE . . . . .	2014, 2015
RONZA . . . . .	2007	PRIORE, <i>Relatore</i> . . . . .	2015
FALETRA . . . . .	2007	Concessione a taluni Comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di spedalità conseguenti ad eventi bellici ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ). (3389)	2016
PIERACCINI . . . . .	2008	PRESIDENTE . . . . .	2016

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Senatori SPAGNOLLI ed altri: Disposizioni a favore dei titolari di pensione del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3354)	2017
PRESIDENTE . . . . .	2017, 2018
BERLOFFA, <i>Relatore</i> . . . . .	2017, 2018
FALETRA . . . . .	2018
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2018

### La seduta comincia alle 9,30.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale nella seduta precedente.

(*È approvato*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Romano e Marzotto.

### Discussione del disegno di legge: Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca alle esigenze della monetazione e della medagliistica. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (3516).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca alle esigenze della monetazione e della medagliistica », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3516, già approvato dal Senato, vuole adeguare i servizi tecnici della Zecca alle esigenze della monetazione e della medagliistica e trae le sue premesse dalla coniazione di nuove monete da 500 lire decisa alcuni mesi or sono. Ciò comporta un aumento di lavoro e conseguentemente un adeguamento dei relativi organici.

All'uopo, è necessario segnalare che l'organico della Zecca è ancora quello di 50 anni fa e nel nuovo testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il detto organico è di sole 14 persone: 6 incisori e 8 capotecnici.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si dà, appunto, la possibilità di portare l'organico a venti unità.

È inutile sottolineare l'importanza di questo istituto, uno dei più vecchi della storia del nostro paese, che ha sempre svolto un lavoro ammirato non soltanto in Italia ma anche all'estero.

Contemporaneamente all'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca, il disegno di legge, nell'articolo 4, tratta del riordinamento della Scuola dell'arte della medaglia, annessa alla Zecca, unica nel suo genere in Italia e che presenta particolare importanza nel campo della monetazione. Come gli onorevoli colleghi avranno potuto rilevare dalla relazione che accompagna il provvedimento, attualmente la Scuola dell'arte della medaglia non ha un direttore perché i due ultimi concorsi banditi non hanno avuto esito positivo soprattutto perché la richiesta del titolo di studio non ha consentito di assicurare al concorso la partecipazione di artisti illustri o comunque affermati.

Il Ministero della pubblica istruzione ha recentemente dato disposizioni di prescindere dal titolo di studio per posti di insegnamento e di direzione negli istituti artistici e il disegno di legge dispone, appunto, di ammettere i candidati al concorso in questione senza tenere conto di alcun titolo di studio, restando la scelta del direttore garantita dal concorso per titoli e dall'esperienza che gli aspiranti debbono compiere. Gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento sono contenuti in limiti assai modesti. Si tratta di cinque o sei milioni a cui si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli 432, 450 e 454 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Data la modesta entità della spesa e in considerazione che non è possibile far ricorso all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, articolo che dà la facoltà di potere trasferire, da un'amministrazione all'altra, del personale, propongo di dare voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, dopo averne data lettura, porrò in votazione:

### ART. 1.

Per adeguare i servizi tecnici della Zecca alle esigenze della nuova monetazione, i posti del ruolo tecnico della stessa Zecca di cui alla

tabella E allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4 ed al quadro 30 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aumentati di n. 2 unità di cui una per ciascuna delle qualifiche di primo capotecnico (coefficiente 325) e capotecnico (coefficiente 271), ed integrati inoltre di altre 4 unità di cui una in ciascuna delle qualifiche di capotecnico principale (coefficiente 402) e primo incisore (coefficiente 325) e di due unità nella qualifica di incisore (coefficiente 271).

*(È approvato).*

#### ART. 2.

I posti di vice incisore e di incisore principale della Zecca sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esperimento.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal precedente comma non è richiesto il possesso di titolo di studio.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso per il posto di incisore principale è stabilito in anni 45.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

In relazione alle esigenze della nuova monetazione possono essere assunti, con le modalità previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, fino a 48 operai temporanei di cui non più di 14 specializzati di 1° categoria.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

Il posto di Direttore della Scuola dell'arte della medaglia, dipendente dalla Direzione generale del tesoro (carriera direttiva, coefficiente 500), è conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento.

Per l'ammissione al concorso previsto dal precedente comma, per il quale non è richiesto il possesso di titolo di studio, il limite massimo di età è stabilito in anni 45.

Al Direttore della Scuola dell'arte della medaglia — cui è affidato l'insegnamento, nella Scuola stessa, della modellatura a bassorilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli — compete anche lo studio e l'apprestamento dei modelli relativi alle monete, medaglie, sigilli, placchette e simili interessanti l'Amministrazione dello Stato.

*(È approvato).*

#### ART. 5.

Quando i posti di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge si rendano vacanti, essi possono essere attribuiti temporaneamente ad esperti mediante incarichi da conferirsi con le norme di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*(È approvato).*

#### ART. 6.

I saggi degli allievi della Scuola dell'arte della medaglia, dei concorrenti e dei vincitori delle borse di perfezionamento presso detta Scuola restano ad ogni effetto di proprietà della Scuola medesima, che li mette a disposizione della Zecca perché, ove lo ritenga, possa utilizzarli, in tutto o in parte, per lo svolgimento della propria attività.

È data facoltà al Ministro del tesoro, su proposta del Direttore generale del tesoro sentito il Consiglio direttivo della Scuola dell'arte della medaglia, di assegnare premi e compensi ai titolari dei saggi.

*(È approvato).*

#### ART. 7.

Per la raccolta e collezione delle monete, delle medaglie, dei conii e di ogni altro materiale artistico esistente presso la Zecca è istituito il Museo della Zecca.

Al predetto Museo, che è posto alle dipendenze della Direzione generale del tesoro, sovraintende il Direttore della Scuola dell'arte della medaglia, ovvero, in caso di vacanza di tale posto, il Direttore della Zecca.

Il consegnatario, che dipende dal sovrintendente, è nominato con decreto del Ministro del tesoro tra gli impiegati delle carriere speciali degli Uffici provinciali del Tesoro.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme per il funzionamento del Museo e per l'accesso del pubblico, nonché l'eventuale diritto di ingresso, da determinarsi nella misura stabilita per le gallerie d'arte in Roma.

*(È approvato).*

#### ART. 8.

È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare la Zecca a fabbricare medaglie, distintivi metallici e ad eseguire altri lavori artistici da porre in vendita al pubblico per il tramite del Museo o di altri enti od istituzioni di diritto pubblico.

Il prezzo e le condizioni di vendita al pubblico delle medaglie, distintivi metallici ed altri lavori di cui al precedente comma saranno determinati dal Ministro del tesoro.

*È approvato).*

#### ART. 9.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, ivi compresi otto milioni per il Museo della Zecca, si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli nn. 432, 450 e 454 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, integrati, ove occorra, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 643 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, mentre i ricavi relativi alle vendite delle medaglie, distintivi ed altri lavori, di cui al precedente articolo 8, affluiranno al bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Aumento a 80 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato), (3500).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento ad 80 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie. Il disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato nella seduta del 29 gennaio 1958.

Il relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, col disegno di legge — che è stato già approvato dal Senato — si propone di aumentare da 50 a 80 miliardi di lire il limite di spesa di cui alla

legge 18 aprile 1950, n. 245, con la quale si dà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie.

Interesserà anzitutto sapere che in base alla legge succitata sono già stati spesi circa 39 miliardi per opere relative a costruzioni e ricostruzioni oppure all'acquisto di macchinari necessari alla lavorazione dei tabacchi.

Tali oneri erano assolutamente insopportabili in quanto si trattava o di costruire nuove manifatture oppure di ampiarle e rammodernarle ovvero costruire nuovi depositi, provvedere, insomma, a tutte quelle opere necessarie per il disimpegno della complessa attività dell'amministrazione dei monopoli.

Di fronte agli 11 miliardi residui dei 50 autorizzati con la legge del 1950, i monopoli hanno in progetto opere per altri 33 miliardi di spesa — con un'eccedenza quindi di 22 miliardi sull'autorizzato — opere altrettanto necessarie ed urgenti relative sia al ramo tabacchi che al ramo sale.

Il disegno di legge, originariamente presentato al Senato il 19 settembre 1957, chiedeva l'autorizzazione all'aumento del limite di spesa da 50 a 73 miliardi. Nelle more della trafila legislativa però l'Amministrazione dei monopoli ritenne assolutamente urgente e necessario provvedersi di un macchinario speciale relativo alla scoperta di un nuovo sistema di lavorazione fatta negli Stati Uniti, che consente l'utilizzazione dei residui del tabacco evitando la loro distruzione, come praticato finora. Per l'acquisto di questo macchinario è prevista un'ulteriore spesa di 7 miliardi. Ecco perché il Senato ritenne opportuno modificare la richiesta autorizzazione portandola, nel testo approvato, da 73 a 80 miliardi.

È inutile sottolineare, onorevoli colleghi il carattere produttivo di queste spese e la loro assoluta necessità. Tanto per fare un esempio dirò che la spesa di sette miliardi, per il macchinario necessario per la lavorazione dei residui che prima venivano bruciati, potrà essere ammortizzato in tre anni, per cui l'investimento fatto dall'Amministrazione dei monopoli risulterebbe fatto in questo caso al tasso del 35 per cento. Basta questa considerazione per esimere il relatore da ulteriore illustrazione. Propongo, quindi, onorevoli colleghi, di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RONZA. Il fatto che il Senato abbia già discusso ampiamente questo provvedimento ed il nostro relatore abbia provveduto a tracciare un quadro, sia pure sintetico ma esauriente dei motivi che hanno originato il provvedimento, ci dispenserebbe dall'andare a fondo sull'argomento. Tuttavia credo opportuno mettere in rilievo la necessità che, di fronte ad un provvedimento di questa mole che amplia di 30 miliardi il programma originario, ci si renda conto prima del come sia stato dato in parte esecuzione al provvedimento precedente. Praticamente noi abbiamo visto che 39 dei 50 miliardi stanziati con la legge del 1950 sono già stati spesi, ma non abbiamo un quadro esatto del « come » siano stati spesi. D'accordo che si tratta di spese urgenti, ma debbo far rilevare la nostra sorpresa poiché a pochi anni solamente dall'autorizzazione alla prima spesa di 50 miliardi si prospetta la necessità di una ulteriore rilevante spesa, tanto più che risulta che gran parte del macchinario più moderno è già stato acquistato.

FALETRA. Devo dichiarare la mia perplessità di fronte alla formulazione dell'articolo 2 relativo alla copertura della spesa. Va bene che si tratta di gestione autonoma dell'amministrazione dei monopoli, ma possiamo noi impegnare preventivamente degli avanzi, i quali sono del tutto ipotetici? Se ammettessimo un sistema simile di copertura nel bilancio dello Stato non ci sarebbe disegno o proposta di legge privi di copertura, in quanto basterebbe ipotecare le entrate future. Vorrei quindi maggiori spiegazioni in merito alla formula adottata dal disegno di legge che non mi pare possibile approvare così come è stato proposto.

BIMA, *Relatore*. Posso dare subito all'onorevole Ronza i richiesti chiarimenti sulla ripartizione della spesa dei 39 miliardi. Tre miliardi e 400 milioni sono stati spesi per la nuova manifattura tabacchi (fabbricato e macchinari) di Napoli; 2 miliardi e 260 milioni per la nuova manifattura tabacchi di Bologna; 960 milioni per il primo lotto della nuova manifattura tabacchi di Lecce; 2 miliardi e 300 milioni per la costruzione dei fabbricati, impianti, macchinari, ecc., della nuova manifattura tabacchi di Roma; 500 milioni per il nuovo stabilimento di Gorizia; 2 miliardi e 600 milioni per le nuove agenzie coltivazione tabacchi; 450 milioni per la costruzione fabbricati della manifattura tabacchi di Milano; 870 milioni per i macchinari per detta manifattura; 400 milioni per la manifattura di Torino (fabbricati e macchinari); 650 milioni

per Firenze; 2 miliardi per Chiaravalle, Verona e Rovereto; 300 milioni per i nuovi uffici vendita di Modena, Belluno e Taranto ed altre voci minori per una spesa totale di 21 miliardi e 800 milioni a carico dell'azienda tabacchi.

Per quanto riguarda il sale si sono spesi 396 milioni per Cagliari, 3 miliardi e 200 milioni per impianti macchinari, ecc. a Margherita di Savoia, 50 milioni per Cervia, 380 per Tarquinia, 150 per Volterra, 640 per i depositi di Tortona ed altri la cui specifica è a disposizione degli onorevoli colleghi, per un totale di 6 miliardi e 841 milioni.

Sono stati infine spesi 11 miliardi e 500 milioni per acquisto materie prime, materiali e articoli vari che, aggiunti ai 6 miliardi e 841 milioni di cui sopra e ai 21 miliardi e 180 milioni spesi per l'azienda tabacchi di cui ho già fornito il dettaglio, portano la spesa complessiva a 39 miliardi e 521 milioni.

Per quanto riguarda le opere preventivate come urgenti e che hanno provocato la richiesta di autorizzazione al nuovo stanziamento di cui è oggetto il disegno di legge in esame, posso dire che esse ammontano a 3 miliardi e 510 milioni per il sale (di cui 1 miliardi e 230 milioni per nuovi impianti), a 12 miliardi e 690 milioni per i tabacchi — settore costruzioni — e 17 miliardi e 450 milioni per i tabacchi — settore impianti — per un totale generale di 33 miliardi e 650 milioni che aggiunti ai 39 miliardi e 521 milioni già spesi, portano la cifra complessiva ai 73 miliardi previsti dall'originario disegno di legge presentato al Senato e portato poi a 80 miliardi per i motivi riferiti nella mia relazione.

Si ritiene che con questo stanziamento l'Azienda dei monopoli di Stato possa considerarsi adeguata alle esigenze di servizio fino al 1967. Faccio notare che si tratta in questo caso di investimenti e spese senza i quali non è possibile provvedere adeguatamente a quelle che sono le esigenze sempre crescenti di questo settore.

RONZA. La mia osservazione era questa. Se la spesa dei 50 miliardi — anzi, di 39 dei 50 miliardi — è avvenuta secondo l'impostazione originaria, bisogna vedere questo nuovo provvedimento nello stesso quadro del precedente. Ora, risulta che 11 miliardi sono stati adoperati per costituire delle scorte e non a potenziare le possibilità produttive dell'azienda. Se non erro, la legge del 1950 riguardava proprio tale tipo di spesa: non parla di sostituzione di scorte.

BIMA, *Relatore*. Le cito l'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245: « l'Amministra-

zione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad effettuare spese per la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione e riparazione di edifici, impianti e macchinari distrutti o danneggiati per gli eventi bellici, nonché per la nuova costruzione di edifici e attrezzature occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'amministrazione medesima». Quindi, i 50 miliardi sono stati spesi secondo le finalità fissate dalla legge.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo rilevare la questione sollevata dall'onorevole Faletra, il quale ha rilevato che la differenza di quanto compete per la legge precedente che stanziava 50 miliardi — dopo che l'azienda avesse condotto una politica tale da consentirle di accantonare preventivamente la somma di cui chiedeva una specifica destinazione — e il disegno di legge attuale che invece chiede l'autorizzazione per altri 50 miliardi in una situazione diversa in quanto il finanziamento di questi 30 miliardi, sarebbe da attingere agli utili di gestione.

L'onorevole Faletra ha rilevato che ciò significa volere essere certi che nel 1959-60 non si verificheranno mutazioni (modificazioni di utili nella quota del bilancio dello Stato), di modo che siamo sicuri che non solo l'azienda avrà utili di gestione, ma questi utili saranno tali da consentire un prelevamento di quota (5 miliardi) da destinare allo scopo che prevede il disegno di legge. È una questione di principio.

Per quel che riguarda la destinazione precedente, il relatore ci ha letto una elencazione che ci dice che, dal punto di vista della destinazione della somma, nessun dubbio può esistere che essa sia stata spesa se non secondo i precetti della legge. Quello che invece non si dice nell'elencazione è se le spese, in rapporto alla produttività dell'azienda, siano state tutte felici. Purtroppo, è la situazione in cui si trovano tutte queste aziende autonome le quali, nel loro ambito, si sentono autorizzate a fare con maggiore larghezza quello che altre amministrazioni stentano a realizzare. Dunque, c'è questa questione di principio. La Commissione intende, si capisce, che se noi vincoliamo 5 miliardi degli utili futuri della gestione, noi diamo una autorizzazione all'azienda di spendere questa somma e se per avventura gli utili fossero diminuiti, è evidente che ciò dovrà comparire nel bilancio dello Stato nel senso di ridurre la quota che attualmente il bilancio attinge. Quindi il pericolo che queste spese siano pagate in tutto o in parte dal bilancio dello Stato, non si può escludere.

Un altro aspetto del disegno di legge che lascia un po' perplessi è questo: c'è un programma di realizzazione che si dovrebbe svolgere con una certa lentezza, perché non solo comincia con l'esercizio 1959-60 ma poi si prolunga per altri sei esercizi: è un programma di lenta attuazione. Chissà se questa lentezza è compatibile con la circostanza che nel mondo industriale oggi bisogna fare in fretta, aggiornarsi e mettersi in testa al processo di produzione?

A meno che — siccome la legge del 1950 dà facoltà di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti — l'azienda possa anche non andare tanto per il sottile per ciò che riguarda l'onere degli interessi e voglia scontare queste annualità facendole anticipare da un istituto al quale, naturalmente, dovrà pagare gli interessi di sconto.

Questi sono, diciamo, i difetti che io intravedo nel disegno di legge che abbiamo sotto il nostro esame.

**PIERACCINI.** Mi pare che le osservazioni dell'onorevole Ronza abbiano un certo peso, le osservazioni sulla copertura, direi che sono addirittura insormontabili. Pertanto credo che sarebbe opportuno rinviare la discussione alla prossima seduta in modo che il Governo possa venire a dirci come intende rispondere alle osservazioni dell'onorevole Ronza, e come intende risolvere il problema della copertura.

**PRESIDENTE.** Allora, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3473).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo alle modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. Il provvedimento è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Valsecchi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**VALSECCHI, Relatore.** Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame trova la sua ragione d'essere in alcune discordanze che si vennero a trovare inserite nella legge 9 maggio 1950, n. 261, che prevedeva l'autorizzazione a nuovi finanziamenti per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed

insulare. Avvenne che, in sede di discussione del provvedimento, il testo governativo fu parzialmente modificato dal Parlamento il quale provvide ad introdurre un nuovo articolo nonché a modificarne altri. Ma non fu operato il necessario coordinamento sicché in fase di applicazione della legge sorsero delle discussioni intorno alla corretta interpretazione della legge stessa.

Questa la ragione fondamentale per cui il Governo si è deciso a presentare alla Camera il provvedimento in esame.

Non sarà inopportuno ricordare, onorevoli colleghi, la disposizione della legge del 1950 per giustificare le norme inserite nel disegno di legge in esame. Con tale legge il Ministro per il tesoro veniva autorizzato a prelevare una *tranche* di 10 miliardi dal fondo speciale conto lire per consegnarlo al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia e al Banco di Sardegna al fine di realizzare dei finanziamenti per la industrializzazione dell'Italia meridionale ai sensi della legge al riguardo già approvata.

Giova ricordare che il testo governativo prevedeva soltanto l'utilizzazione di un'unica *tranche* di 10 miliardi e perciò ad essa inequivocabilmente si riferiva il disposto dell'articolo 2 della legge il quale stabiliva che sui prestiti di cui al primo comma del precedente articolo (articolo 1) era dovuto allo Stato un interesse dell'1,50 per cento.

In sede di discussione parlamentare venne introdotto, dopo l'articolo 1, un secondo articolo che prese il numero di 1-*bis* e col quale si disponeva che nell'anno finanziario 1950-51, cioè quello successivo, si poteva — qualora vi fosse la disponibilità — utilizzare una seconda *tranche* di 10 miliardi per lo stesso scopo.

È implicito che anche su questa seconda *tranche* si sarebbe dovuto corrispondere l'interesse dell'1,50 per cento, mentre con successiva disposizione si stabiliva che l'interesse non avrebbe dovuto gravare sui mutuatari in misura superiore al 5 per cento.

Ora, in sede di pubblicazione della legge, l'articolo che disponeva il prelevamento della seconda *tranche* prese il numero 2, mentre l'originario articolo 2 divenne articolo 3 e risultò così formulato: « Per i prestiti di cui al primo comma dell'articolo precedente sarà dovuto allo Stato un interesse dell'1,50 per cento ». L'articolo precedente era ormai l'articolo 2, di modo che la disposizione relativa agli oneri per gli interessi diveniva letteralmente applicabile soltanto all'articolo 2 e non all'articolo 1 che si riferiva alla prima *tranche* di 10 miliardi.

Ci troviamo quindi dinanzi ad un errore — per così dire — di coordinamento; perché nessun dubbio esiste sullo spirito che ha animato il Parlamento a concedere, invece che una, due *tranches* di 10 miliardi l'una, ma alle stesse condizioni. Che così fosse è dimostrato dal fatto che il Tesoro, accortosi dell'errore di coordinamento, chiese alle Banche il pagamento degli interessi sull'intero ammontare dei 20 miliardi e non soltanto sulla seconda *tranche*, e a quanto risulta, le Banche avrebbero fatto i necessari accantonamenti di interessi sulla prima *tranche* mentre avrebbero versato gli interessi a tutt'oggi dovuti sulla seconda. Significativo poi il fatto che il Banco di Sardegna ha provveduto al versamento degli interessi su entrambe le *tranches* a dimostrazione del fatto che la Banca aveva bene interpretato le intenzioni del legislatore.

È quindi per sistemare questa discordanza che viene presentato questo provvedimento il quale tocca anche altri aspetti della legge del 1950, per poter comprendere i quali sarà bene ricordare ancora il meccanismo della legge del 1950. Il Banco di Sardegna, il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli venivano autorizzati con quella legge ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di 10 miliardi per *tranche* il che portava la disponibilità complessiva ad un totale quindi di 40 miliardi. Sui finanziamenti concessi con le somme derivanti dalla emissione di obbligazioni si disponeva che lo Stato ricorresse al pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento. Tenuto presente che il mutuatario in base alla disposizione della legge non poteva pagare un interesse superiore al 5 per cento, e che il costo delle obbligazioni è molto elevato, lo scarto che rimarrebbe agli istituti di credito sarebbe meno del 2 per cento, non certo sufficiente a coprire tutte le spese nonché l'onere del rischio che grava sugli istituti stessi.

C'è un altro lato negativo nella legge del 1950, ed è questo: gli interessi dovuti allo Stato in forza di quell'1,50 per cento che le Banche devono pagare sulla *tranche*, venivano utilizzati per concedere questo concorso statale al fine di poter mantenere il livello del costo, nell'interesse degli operatori, in misura che non andasse al di là del 5 per cento.

Vale a dire che lo Stato nemmeno richiama al Tesoro il provento dell'interesse dell'1,50 per cento, ma utilizza le somme per poterle ulteriormente destinare a favore del progresso del Mezzogiorno; quindi, non c'è, vorrei dire, una partita del Tesoro che si conclude nel Tesoro, ma c'è soltanto un rientro per un suc-

cessivo esborso di quelle somme che vengono ritenute a titolo di interesse. Questo è il meccanismo.

Che cosa dice il testo dell'articolo 1? Dice che per i prestiti di cui alla legge 9 maggio 1950, sarà dovuto allo Stato un interesse annuo dell'uno e mezzo per cento. Cioè si dichiara in maniera esplicita che l'interesse dell'1,50 per cento si deve all'Erario tanto per i 10 miliardi della prima *tranche* che per i 10 della seconda. Poi si passa all'articolo 2 che dice: « Entro il limite complessivo delle somme dovute allo Stato ai sensi dell'articolo 3, primo comma, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concorrere nei pagamenti degli interessi sui finanziamenti che sono stati o saranno effettuati dalle sezioni di credito » cioè si ripete il concetto che lo Stato è autorizzato a dare gli interessi.

L'articolo 3 dice: « Contributo analogo a quello di cui al precedente articolo 2, entro i limiti delle disponibilità di cui al primo comma dell'articolo stesso e con le medesime modalità, limitatamente all'importo del debito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere accordato anche per le operazioni di finanziamento effettuate o da effettuare ai sensi della legge 16 aprile 1954, n. 135 ». Vale a dire che, con questo articolo, si autorizzano operazioni anche in favore di quelle spese che verranno effettuate ai sensi della legge Sturzo, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

L'articolo 4 modifica l'articolo della legge 9 maggio 1950, n. 261, che stabiliva per tutte le operazioni il criterio che il mutuatario non dovesse pagare più del 5 per cento. Infatti si determina il caso che le operazioni, sorte su un fondo iniziale, avevano questo meccanismo: il danaro che proveniva dal fondo lire costava il 5 per cento e di questo l'1,50 per cento doveva essere ritornato al tesoro e il 3,50 per cento rimaneva alle banche.

Il costo del danaro è grosso modo il 7 per cento, ma anche un po' di più, comunque, non al di sotto. Dovendo concedere a non più del 5 per cento, è chiaro che l'operazione si chiudeva con un passivo del 2 per cento. Questo passivo è sanato dallo Stato che è intervenuto con un contributo sul pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento.

Si sarebbe potuto realizzare un utile del 6 per cento, cioè superiore a quel 3,50 per cento che invece rimaneva ai banchi. Per la verità, debbo informare la Commissione, che questo finora si era ragguagliato al 2,50 per cento; si è ritenuto che col 2,50 per cento si potesse

il costo dell'operazione pressoché al costo dell'operazione derivante da quel fondo lire. È un sistema a scalare. Che cosa dice l'articolo 4? Che i finanziamenti concessi con i fondi ricavati dal collocamento delle obbligazioni non potranno gravare sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al 5 per cento, e che il Tesoro sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti accorderà all'istituto mutuante un contributo del 3,50 per cento annuo, per la durata dell'operazione.

In altre parole, a un sistema a scalare viene sostituito un sistema di interesse costante del 3,50 per cento.

Non c'è bisogno di dire che tale operazione è di particolare vantaggio per le aziende di credito.

La legge del 1950 disponeva che le perdite accertate sulle operazioni di cui all'articolo 1, venivano addebitate in misura del 50 e 50 per cento ai banchi e allo Stato. Ma come si può pensare che le perdite relative soltanto a un quarto delle operazioni venissero suddivise a metà tra lo Stato e le banche?

L'articolo 5 del disegno di legge in esame riporta le cose esattamente come erano probabilmente nello spirito del legislatore rimediando ad una svista del Parlamento, col disporre che le perdite derivanti dalle operazioni effettuate sul fondo lire e relative obbligazioni vengano suddivise a metà fra lo Stato e le banche.

L'articolo 6 approva una correzione formale importante in quanto si riporta all'esattezza della dizione in merito all'espropriazione per ragioni di pubblica utilità.

A questo punto, volgendo alla fine la mia esposizione relativa ai principi ispiratori del disegno di legge in esame, vorrei fare alcune osservazioni. La prima è questa: vorrei pregare la Commissione, chiamata a decidere su un disegno di legge che modifica quanto è stato fatto a suo tempo, per rendersi conto di un emendamento che intenderei proporre all'articolo 4 della legge del 1950 e che dice.

« I prestiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno utilizzati prevalentemente per concessioni a favore di medie e piccole imprese industriali ».

Un'altra osservazione deriva dall'esame dell'ultimo articolo del disegno di legge in esame il quale stabilisce in particolare che la modificazione di cui all'articolo 1 (parificazione effettiva delle due *tranches* agli effetti dell'interesse da pagarsi dalle Banche allo Stato) ha decorrenza « dalla data di entrata in



vigore della presente legge ». Cosa significa ? Che quello che è stato un errore di coordinamento viene scontato dallo Stato a favore delle banche e le banche — salvo il Banco di Sardegna il quale è stato il più diligente — si tratterebbero questo 1,50 per cento che avrebbero dovuto pagare per sette anni e che ammonta ormai ad un miliardo. Dobbiamo dire che ciò è avvenuto in seguito ad un errore occasionale, che non è nello spirito della legge. Piuttosto si può stabilire che le somme che si formano attraverso il pagamento degli interessi dell'1,50 per cento non vengono incamerate dal Tesoro dello Stato, bensì utilizzate per la concessione di concorso nel pagamento degli interessi sulle altre operazioni poste in essere; cioè, in sostanza, sono sostanzialmente destinate a quello che è lo scopo principale della legge. Ora l'approvazione anche da parte nostra dell'ultimo articolo anziché nel testo proposto dal Governo in quello già approvato dal Senato significa sottrarre al Tesoro la possibilità di utilizzare un miliardo di lire come concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni poste in essere a favore di piccoli e medi industriali. A qual fine questa liberalità a favore delle Banche ? Vorrei quindi che, per quanto riguarda la decorrenza, fosse ripristinata la dizione proposta dal testo governativo per cui le modificazioni di cui agli articoli da 1 a 4 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261.

Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro nella mia esposizione, ad ogni modo rimango a disposizione degli onorevoli colleghi per ulteriori chiarimenti.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**NAPOLITANO GIORGIO.** Nella sua relazione, che è stata esemplarmente chiara, ha parlato di un miliardo di lire che deriverebbe da quella differenza di date. È stato fatto un calcolo preciso ?

**VALSECCHI, Relatore.** Tutti i fondi sono stati utilizzati. Se calcoliamo dal 1950 ad oggi all'1,50 per cento, arriviamo a poco meno di un miliardo.

**NAPOLITANO GIORGIO.** È esattissimo il rilievo fatto dall'onorevole Valsecchi che questo miliardo, ove venisse pagato, sia pure con ritardo, dalle banche al Tesoro, verrebbe utilizzato a favore della piccola e media industria dell'Italia meridionale; nel caso previsto dall'attuale articolo 7 il miliardo resterebbe nelle casse del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia o delle rispettive sezioni di credito industriale, che sono gestioni straordinarie autonome.

È evidente che se tale somma resta nelle casse delle banche essa verrebbe utilizzata per scopi a noi sconosciuti; se resta nelle casse delle sezioni di credito industriale, che destinazione avrebbe, cioè avrebbe sempre una destinazione esclusivamente rivolta allo sviluppo delle medie e piccole industrie ?

**VALSECCHI, Relatore.** Intanto questo 1,50 per cento assume l'aspetto di un realizzo di utili insperati; sono provenienze attive che vanno a costituirsi all'interno delle sezioni di credito, che sono autonome. Adesso non so se l'autonomia è così larga da non avere nessun rapporto con la banca o se, invece, in sede di consuntivo rappresentino eventuali storni dalla sezione alla banca.

**ANGELINO PAOLO.** Per quanto si riferisce all'emendamento proposto dal Relatore, noi dichiariamo di approvarlo.

Se il miliardo va nelle casse dello Stato e poi, questo, attraverso il Ministero del tesoro lo reimpiega a favore delle piccole e medie industrie, non vi è dubbio che noi, tra il colpo di mano e il miliardo che va alle piccole industrie, scegliamo questa ultima via. Però mi nasce un dubbio. Vi sono alcune banche che hanno pagato e altre che non hanno pagato. Vorrei che qualche specialista in materia mi dicesse se è possibile che nasceranno delle controversie come sono avvenute, per esempio, nella questione dei sovracanonici dovuti dalle aziende industriali ai comuni montani.

Comunque, noi siamo sempre del parere che tra un miliardo regalato agli istituti di credito e un miliardo che va alle casse dello Stato, noi siamo per la seconda soluzione e voteremo l'emendamento proposto dal Relatore.

**NAPOLITANO GIORGIO.** L'onorevole Valsecchi ha fatto una relazione estremamente dettagliata e precisa: si tratta, appunto, di correggere una serie di vizi formali che la legge del 9 maggio 1950 si è portata dietro per molti anni. Vorrei rilevare, anzi, che il provvedimento di rettifica è tardivo — a quasi otto anni di distanza dell'emanazione della legge n. 261 — e credo che si debba tenere presente la preoccupazione che un eventuale rinvio al Senato del testo avrebbe come conseguenza di vedere applicata ancora erroneamente la legge del 1950.

Tra le disposizioni di carattere innovatore, mi pare importante quella contenuta nell'articolo 3, in quanto si era venuta a determinare una certa discordanza tra le condizioni di applicazione della legge Sturzo e le condizioni di applicazione di altre leggi di industrializzazione. Tutte le leggi che riguardano

la industrializzazione del Mezzogiorno prevedono la concessione di crediti di impianto a un tasso del 5-5,50 per cento, mentre le operazioni ai sensi della legge Sturzo comportavano un tasso di interesse sensibilmente superiore (7 per cento). Credo che dovremmo intendere la disposizione dell'articolo 3 nel senso che lo Stato interviene con un contributo nel pagamento degli interessi affinché le operazioni che si fanno in applicazione della legge Sturzo abbiano un tasso più favorevole per le piccole e medie industrie.

Per quanto riguarda la proposta di emendamento Valsecchi per l'articolo 4, anche se appare strano che nel momento in cui si presenta un disegno di legge per rettificare degli errori se ne trovi ancora uno, non si può fare a meno di rilevare che l'errore effettivamente esiste.

Per quanto riguarda la questione dell'articolo 7 che l'onorevole Angelino ha vivacemente inquadrato nei termini di un colpo di mano portato a termine da una maggioranza improvvisatasi al Senato, io credo — e naturalmente questo potrà non essere il parere di altri colleghi o del rappresentante del Governo — che quello che ci deve interessare non è il sapere se il miliardo vada allo Stato oppure alla sezione di credito industriale del Banco di Napoli, bensì che questa somma venga utilizzata a favore delle medie e piccole industrie.

E a questo punto sorgono spontanee due domande: 1°) se il miliardo rimane alla sezione di credito industriale del Banco di Napoli, esiste il pericolo che esso venga utilizzato altrimenti o comunque in modo incontrollato o invece esiste una certa garanzia che esso venga sempre adoperato in operazioni per piccole e medie industrie? 2°) Questo miliardo dovrebbe essere impiegato dallo Stato per concorrere al pagamento degli interessi sui finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie del Meridione. A questo punto, potrebbe l'onorevole rappresentante del Governo dirci qual è la situazione del fondo formato con gli interessi dell'1,50 per cento? C'è un supero? Una eccedenza inutilizzata? Siccome la legge non stabilisce in che misura il fondo può intervenire nel pagamento degli interessi, siamo sicuri che il fondo stesso non viene utilizzato per altri scopi? Che viene tutto, costantemente, integralmente utilizzato per concorrere nella maggiore misura possibile nel pagamento degli interessi su questi finanziamenti, sempre allo scopo di agevolare la concessione di finanziamenti a piccole e medie industrie?

Vorrei concludere chiedendo all'onorevole Sottosegretario, di darci qualche precisazione sulla consistenza di questo fondo costituito presso il Tesoro attraverso la riscossione dell'1,50 per cento, invitando ad incrementarlo di qualche altro miliardo perché — per riferirci alle parole dell'onorevole Angelino « nessun regalo deve essere fatto né allo Stato né alle banche, ma si impone un provvedimento che consenta di utilizzare integralmente il fondo per le piccole e medie industrie ».

PRIORE. Ho l'impressione che queste modifiche alle leggi sull'industrializzazione del Sud attraverso provvedimenti per le piccole e medie industrie viceversa si trasformino in un gioco che vada a favore delle banche o dello Stato. Per lo meno come meridionale avevo sperato che in queste modifiche ci fosse una linea direttiva che per lo meno portasse allo snellimento della parte burocratica di questi finanziamenti perché gli intralci maggiori — e lo ha rilevato lo stesso Relatore dicendo che le cose vanno a rilento — sono costituiti proprio dalla burocrazia e dello Stato e delle banche nel concedere questi prestiti alle piccole e medie industrie. Quindi avrei gradito che in queste modifiche risultasse implicito lo sforzo teso a snellire le pratiche.

Questo è un rilievo che faccio a titolo personale. D'altra parte, per non intralciare la procedura della legge e giungere alla sua approvazione prima della chiusura della legislatura, personalmente pregherei l'onorevole Relatore di ritirare l'emendamento; non perché non apprezzi la giustezza delle sue osservazioni ma appunto per la necessità di non rinviare la legge al Senato.

Mi dichiaro quindi favorevole all'approvazione della legge così come ci è stata trasmessa dall'altro ramo del Parlamento.

VALSECCHI, *Relatore*. Tutte le preoccupazioni che abbiamo riguardano i destinatari. Lo Stato mette a disposizione queste somme per le industrie dell'Italia meridionale. Quindi l'obiettivo resta lo stesso; la burocrazia resta quella che è attualmente. Dirò di più; il timore dell'onorevole Priore è fondato per l'avvenire, non per il passato. Noi discutendo se debbono essere pagati anche gli interessi del passato, discutiamo una retroattività.

Ma sulla retroattività, onorevole Angelino, io mi permetterei di fare questa osservazione: non ritengo che sia in analogia con quella della legge sui bacini montani. Qui abbiamo cose diverse.

Ogni volta che si svolge una discussione di questo genere si dice: a favore di chi? a favore delle banche o dello Stato? Ma qui il

provvedimento è in favore dell'industria, della piccola e media industria del Mezzogiorno. Se il sistema adottato è stato buono, se siamo qui per correggere un errore di coordinamento che non ha esteso il sistema alla seconda *tranche*, è chiaro che non ci sono modifiche sostanziali da apportare al provvedimento, l'unica questione è il pagamento dell'1,50 per cento sfuggito per il mancato coordinamento della legge. Se il dovuto coordinamento si fosse verificato nel 1950, questa questione non sarebbe sorta e noi non avremmo modificato la legge, non ci saremmo posto il problema se lasciare la somma alle sezioni di credito o allo Stato.

Il Relatore, pertanto, rimane del suo parere.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda la consistenza dell'articolo 4 non v'è dubbio che le maggiori disponibilità che verranno alle casse dello Stato debbono essere investite a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale: credo che questo sia lo scopo della legge e le finalità che questa si proponeva.

Per il resto, i chiarimenti dati dall'onorevole Valsecchi sono tali da considerarmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'articolo 6, che dopo l'approvazione della legge da parte del Senato ha assunto il numero 7, prevede in ogni caso la retroattività. Per gli articoli dall'1 al 4 la retroattività viene fatta risalire alla legge del 1950, per l'articolo 5 dal 1947.

PRIORE. Insiste il Relatore sul suo emendamento?

VALSECCHI, *Relatore*. Faccio di più: arrivo a dire: aboliamo gli articoli 6 e 7 perché non posso ammettere che una legge preveda una retroattività per una determinata legge e un'altra per il decreto.

Tutto ciò considerato come Relatore insisto:

1°) per l'emendamento all'articolo 4 per cui propongo un emendamento sostitutivo sotto forma di articolo 1-bis, della seguente formulazione: « L'articolo 4 della legge 9 maggio 1950, n. 261 è sostituito dal seguente: « I prestiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno utilizzati prevalentemente per finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali »;

2°) propongo poi un emendamento sostitutivo dell'articolo 7 che tende al ripristino del vecchio testo governativo modificato dal Senato, e cioè « le modificazioni di cui agli articoli 1, 3 e 5 hanno decorrenza dalla entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261;

quella di cui all'articolo 4 dall'entrata in vigore della legge 16 aprile 1954, n. 133 e quella di cui all'articolo 7 dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Per i prestiti di cui ai precedenti articoli sarà dovuto allo Stato un interesse annuo dell'uno e mezzo per cento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 1-bis che, se approvato, diverrà articolo 2.

« L'articolo 4 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dal seguente:

« I prestiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno utilizzati prevalentemente per la concessione di finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali ».

(È approvato).

Do lettura degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, che porrò successivamente in votazione, non essendo stati presentati emendamenti, con l'intesa che se approvati diverranno rispettivamente articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

#### ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dai seguenti due commi:

« Entro il limite complessivo delle somme dovute allo Stato ai sensi dell'articolo 3, primo comma, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che sono stati o saranno effettuati dalle sezioni di credito industriale indicate nell'articolo 1 a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, nonché su quelli previsti dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 ».

« Per i finanziamenti effettuati ai sensi delle disposizioni stesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo sarà concesso limitatamente all'importo del debito esistente alla data stessa ».

(È approvato).

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1958

## ART. 3.

Contributo analogo a quello di cui al precedente articolo 3, entro i limiti delle disponibilità di cui al primo comma dell'articolo stesso e con le medesime modalità, limitatamente all'importo del debito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere accordato anche per le operazioni di finanziamento effettuate o da effettuare ai sensi della legge 16 aprile 1954, n. 135.

(*È approvato*).

## ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dai seguenti tre commi:

« I finanziamenti concessi con i fondi ricavati dal collocamento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 non potranno gravare sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al 5 per cento.

Nei limiti degli stanziamenti previsti dai seguenti commi il tesoro dello Stato, sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti, accorderà all'Istituto mutuante un contributo del 3,50 per cento annuo, per la durata dell'operazione.

Tale contributo che non potrà avere una durata superiore ai 10 anni, sarà corrisposto a semestralità posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dalla data di stipulazione dell'atto di mutuo ».

(*È approvato*).

## ART. 5.

L'articolo 10 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dal seguente:

« La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui agli articoli 1, 2, 6 e 7 della presente legge è addebitata nella misura del 50 per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per i prestiti concessi alle sezioni di credito industriale ».

(*È approvato*).

## ART. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, è rettificato come segue:

« Per l'espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 del disegno di legge pervenutoci dal Senato, nel nuovo testo proposto dal Relatore:

« Le modificazioni di cui agli articoli 1, 3 e 5 hanno decorrenza dall'entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261; quella di cui all'articolo 4 dall'entrata in vigore della legge 16 aprile 1954, n. 135; e quella di cui all'articolo 7 dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 ».

Lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, detto articolo diverrà articolo 8.

(*È approvato*).

C'è un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Angelino Paolo e Napolitano:

« La IV Commissione Finanze e tesoro impegna il Governo ad utilizzare tutte le somme dovute allo Stato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge in concorsi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che sono stati o saranno effettuati dalle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna ai sensi degli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261 ».

Il Governo è d'accordo?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Angelino Paolo e Napolitano Giorgio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

**Discussione del disegno di legge: Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (3202-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità

speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri», approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 novembre 1957 e modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 29 gennaio 1958.

Sulle modifiche apportate dal Senato il Relatore, onorevole Priore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**PRIORE, Relatore.** Il presente disegno di legge ritorna a noi modificato dalla competente Commissione permanente del Senato per una ragione che a mio modo di vedere è esatta. Nell'articolo unico da noi approvato si diceva che il pagamento a mezzo aperture di credito è consentito per gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59, il Senato ha modificato in questa maniera: 1957-58, 1958-59 e 1959-60. Come ho detto, la modifica è necessaria ed è giustificata dal tempo piuttosto lungo impiegato dalla legge per compiere il suo *iter* parlamentare.

Propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è consentito, per gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59, il pagamento a mezzo di aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) Per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . L. 40.000.000

b) Per l'indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . » 60.000.000

c) Per spese per trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza — Indennità di marcia agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza L. 40.000.000

La V Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è consentito, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) Per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . L. 40.000.000

b) Per l'indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . » 60.000.000

c) Per spese per trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza — Indennità di marcia agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . » 40.000.000

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione a taluni comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di spedalità conseguenti ad eventi bellici. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3389).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Concessione a taluni comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di spedalità conseguenti ad eventi bellici ».

Il provvedimento è già stato esaminato ed approvato senza modificazioni dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento. In assenza dell'onorevole Romano, relatore sul disegno di legge, se la Commissione non ha nulla in contrario potrei riferire lo stesso in sua vece.

Onorevoli colleghi, si tratta di concedere ai comuni, già ammessi con decreto del Ministro dei lavori pubblici a fruire dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per avere subito, a causa degli eventi bellici, una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione e che non abbiano raggiunto il pareggio del bilancio 1955, nonostante l'applicazione delle supercontribuzioni, un contributo in capitale da parte dello Stato pari al 50 per cento dell'importo residuo, risultante alla data del 30 giugno 1955, delle somme da essi dovute per rette di spedalità, consumate durante il periodo dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947.

Come è a tutti noto, le ingenti distruzioni che gli eventi bellici hanno arrecato a numerosi centri abitati del nostro paese hanno assunto un carattere di particolare gravità in diversi comuni e questa situazione locale si riflette tuttora sensibilmente sulle condizioni finanziarie delle loro amministrazioni. E, questa situazione, nonostante le notevoli supercontribuzioni ottenute, sono aggravate enormemente dalla situazione debitoria conseguente alle spese sostenute per spedalità dei propri abitanti durante quegli anni. Trattasi in genere di somme che spesso eccedono, nel loro ammontare le normali esigenze finanziarie per rette di spedalità locali e questo perché si riferiscono all'eccezionale periodo in

cui gli abitanti abbandonando i loro centri affluivano numerosi, ammalati o feriti, negli ospedali delle città vicine. L'eccezionalità e le gravi difficoltà in cui si trovano questi comuni, giustificano e postulano pertanto questo ulteriore intervento dello Stato diretto a sollevare, almeno in parte, queste amministrazioni dalla grave situazione debitoria in cui si trovano per il pagamento delle residue spedalità arretrate conseguenti agli eventi bellici ricordati.

A tali esigenze e finalità quindi si ispira il disegno di legge sottoposto al nostro esame e sul quale ha espresso parere favorevole la I Commissione della Camera. In esso è previsto altresì il modo per far fronte all'onere di 100 milioni derivante dalla applicazione del provvedimento che farà carico sul capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente i provvedimenti in corso di perfezionamento.

Il relatore ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

A favore dei comuni ammessi con decreto del Ministro dei lavori pubblici a fruire dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per avere subito, a causa degli eventi bellici, una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione e che non abbiano raggiunto il pareggio del bilancio 1955, nonostante l'applicazione delle supercontribuzioni, è concesso un contributo in capitale da parte dello Stato pari al 50 per cento dell'importo residuo, risultante alla data del 30 giugno 1955, delle somme da essi dovute per rette di spedalità consumate durante il periodo dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'onere di 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente provvedimenti in corso di perfezionamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Spagnolli ed altri: Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3354).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Spagnolli, Benedetti e Piechele: « Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume ».

Il provvedimento è già stato esaminato e approvato dalla competente Commissione del Senato che ha aggiunto al testo originario del disegno di legge un articolo in cui si precisano le modalità con le quali dovrà farsi fronte all'onere derivante dalla sua applicazione. Su di esso hanno espresso il parere favorevole la I e la III Commissione della Camera.

Il Relatore, onorevole Berloff, ha facoltà di riferire.

BERLOFFA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 20, sono stati previsti notevoli miglioramenti alle pensioni degli ex dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e dei loro aventi diritto.

In particolare, in base all'articolo 25 del citato decreto è stata disposta la riliquidazione delle pensioni che, come massimo, possono raggiungere il 72 per cento dello stipendio conglobato. Tale massimo viene elevato al 76 per cento dal 1° luglio 1957 e all'80 per cento dal 1° luglio 1958. Questa disposizione, fondamentale, interessa la maggioranza dei pensionati.

Per contro esistono ancora circa 2.600 pensionati ex austro-ungarici, in gran parte ex dipendenti delle manifatture tabacchi dell'Austria, per i quali non è mai stata prevista l'assimilazione alle corrispondenti categorie di pensionati italiani e le maggiorazioni successivamente apportate alle pensioni iniziali non hanno colmato le differenze, attesa la base di partenza troppo bassa. È così che al 30 giugno 1956 si avevano pensioni base di appena 1.100 lire al mese. In questi casi l'assegno di

caroviveri non rappresentava un completamento bensì la parte principale del trattamento pagato all'interessato. Ora, il primo comma dell'articolo 17 della precitata legge disponendo la riduzione uniforme dell'assegno di caroviveri a lire 24.000 annue, ha conseguentemente recato un danno notevole a questa particolare categoria di pensionati, tanto è vero che si è dovuto ricorrere all'applicazione di una norma speciale che prevede un « assegno personale » onde evitare la decurtazione della pensione percepita.

Per queste considerazioni e tenuto presente che per quanto concerne i pensionati ex austro-ungarici nel caroviveri italiano sono stati assorbiti i tre caroviveri già previsti dalle norme austriache, sembra del tutto equo che per questi pensionati si giunga ad una modifica del citato decreto presidenziale, disponendo il mantenimento dell'assegno di caroviveri nell'ammontare goduto al 30 giugno 1956.

L'onere che ne deriva è alquanto esiguo ed è calcolato in lire 95.000.000 e si tratta di pochi beneficiati i quali, d'altra parte, data l'età avanzata, vanno riducendosi. La copertura derivante dall'applicazione della legge — dice il testo che ci perviene dal Senato — sarà fronteggiato mediante il ricorso alle disponibilità sui capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

In sostanza, quindi, anziché affrontare il problema rappresentato da questa categoria di pensionati mediante l'assimilazione definitiva e completa di essi alla più vasta categoria dei pensionati dello Stato italiano, si è ritenuto di proporre il mantenimento dell'assegno di caroviveri secondo una disposizione vigente al 30 giugno 1956. È già stato rilevato anche al Senato che questa è un'ulteriore forma peraltro non integrale, di soddisfacimento nei riguardi di questa categoria o loro aventi diritto. Comunque io sono senz'altro favorevole all'accoglimento del provvedimento e propongo quindi alla Commissione di deliberare in favore di questa legge, tenuto anche conto del fatto che i 95 milioni di onere che ne deriva per lo Stato sono senz'altro reperibili nelle disponibilità dei capitoli dello stato di previsione delle singole amministrazioni relativi alle pensioni. Così ha infatti assicurato, proponendo un relativo emendamento, divenuto l'articolo 2 del disegno di legge il rappresentante del Governo nel corso della discussione al Senato. Propongo quindi senz'altro l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1958

FALETRA. Chiedo all'onorevole relatore se gli risulti per certo che la forma di copertura dell'onere prevista all'articolo 2 è regolare; vale a dire, in altre parole, se ci siano effettivamente i fondi necessari.

BERLOFFA, *Relatore*. I proponenti non si erano dichiarati in proposito. Tuttavia poi, in sede di discussione della proposta di legge lo stesso Sottosegretario di Stato per il tesoro ha avuto modo di assicurare quella Commissione del Senato che per i 95 milioni di lire, quale onere calcolato dalla stessa Amministrazione, esiste disponibilità. Questo onere è poi suddiviso fra l'altro tra diverse amministrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

« Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidi e da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956 ».

(*È approvato*).

## ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 95.000.000 annue, sarà fronteggiato con le disponibilità dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, relativi alle pensioni.

(*È approvato*).

## ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca alle esigenze della monetazione e della medagliistica » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3516):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	1

(*La Commissione approva*).

« Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3473):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	1

(*La Commissione approva*).

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3202-B):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	1

(*La Commissione approva*).

« Concessioni a taluni comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di ospitalità conseguenti ad eventi bellici » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3389):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato re-



## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1958

gime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3354):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Armosino, Assennato, Belotti, Berloff, Bigi, Bima, Cavallaro Nicola, De Martino Francesco, Facchin, Faletra, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guariento, Guggenberg, Li Causi,

Longoni, Martinelli, Merizzi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pieraccini, Priore, Ronza, Rosselli, Rosini, Schiratti, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zuppante.

*Sono in congedo:*

Marzotto e Romano.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI